

ALLEGATO A AL ROGITO 37660

STATUTO

Articolo 1

La società è denominata: "COPSA - SOCIETA' COOPERATIVA DEI SOCI BPER", con denominazione abbreviata "COPSA SOCIETA' COOPERATIVA".

Articolo 2

La società ha sede nel comune di Cagliari all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso comune è di competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 3

La Cooperativa non ha finalità di lucro, ma si propone di far partecipi esclusivamente i soci del gruppo BPER, dei benefici della mutualità e della cooperazione offrendo loro una idonea struttura organizzativa.

Essa ha per oggetto la consulenza bancaria finalizzata all'ottimizzazione del rapporto bancario in essere tra gli istituti ed i loro soci e/o i soci della cooperativa, stipulando convenzioni con le banche del gruppo BPER allo scopo della fidelizzazione con il socio.

La società non concede finanziamenti in forma alcuna, non rilascia fidejussioni ed alcun altro tipo di garanzia diretta né indiretta a favore di soci e di terzi, salvo che non sia richiesta da Enti Finanziari nell'ambito di investimenti tecnici della cooperativa o richieste di linee di credito per far fronte agli impegni gestionali.

La società, su richiesta del socio, effettua studi di ristrutturazione del debito, nonché ruscheduling avvalendosi della consulenza di professionisti e/o di società specializzate nel suddetto settore, purché soci della cooperativa, ovvero, membri degli organi sociali della cooperativa o rappresentanti legali di società che ricoprono la veste di socio della cooperativa e ciò, previa deliberazione del consiglio di amministrazione al fine di ovviare ad eventuali conflitti di interessi.

La società non potrà in alcun modo intermediare il credito, né compiere operazioni in contrasto con le norme di cui al T.U. sul credito bancario.

La società si impegna affinché il socio possa contare, non soltanto su condizioni bancarie competitive, attraverso la stipula di convenzioni, ma anche e soprattutto, su un rapporto collaborativo-Banca-Socio, necessario per uno sviluppo serio, costante, trasparente e sostenibile.

La società può compiere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, può rilasciare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, purché tutte le predette attività siano finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La società può ricevere finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 4

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

Articolo 5

Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore al minimo

stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche e giuridiche e le associazioni riconosciute e non riconosciute che abbiano i requisiti per poter partecipare allo svolgimento dell'attività sociale e hanno diritto ad un solo voto.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività sociale; l'ammissione deve essere coerente con le capacità economiche della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo termine. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere soci della società esclusivamente i soci degli Istituti bancari facenti parte del gruppo BPER.

Il socio che intende essere ammesso alla cooperativa deve farne domanda sull'apposito modulo di richiesta che dovrà essere debitamente sottoscritto, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla ricevuta del versamento sul conto corrente della società, quale indicato nel suddetto modulo, dei decimi relativi alla quota che intende sottoscrivere comprendente anche il sovrapprezzo azioni stabilito ogni esercizio in coincidenza con l'approvazione del bilancio dello stesso organo esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare in relazione alla nuova richiesta di ammissione potrà stabilire, in deroga al sovrapprezzo di cui sopra, una diversa valutazione della quota che il nuovo socio dovrà provvedere a versare per vedere perfezionata la sua adesione. Il socio, all'atto della sottoscrizione della richiesta di adesione dovrà obbligarsi ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sono obbligati al pagamento delle azioni sottoscritte ed al versamento dell'eventuale sovrapprezzo stabilito dal consiglio di amministrazione in relazione al patrimonio della società.

A pena di esclusione, i soci hanno l'obbligo di improntare il comportamento tra loro e nei confronti della società ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede.

Le controversie tra i soci e quelle tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere deferite ad un unico arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile nella cui circoscrizione ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere in via rituale entro novanta giorni dalla nomina.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

#### Articolo 6

Il consiglio di amministrazione procederà alla nomina di un "Comitato di Saggi" composto da un numero non inferiore a tre membri scelti tra alte figure professionali nel proprio specifico settore, assolutamente Soci della cooperativa, ovvero azionisti degli Istituti bancari di riferimento indicati nel precedente articolo 5 i quali potranno ricoprire altre cariche in seno alla cooperativa sia esecutive che di controllo. L'attività del Comitato sarà coordinata dal suo

Presidente, che viene eletto dal consiglio di amministrazione e, consisterà nella funzione di una costante ed attenta analisi delle risultanze dei bilanci anche periodici (vedi semestrale etc.) degli Istituti Bancari di riferimento. Il Comitato svolgerà inoltre una funzione di vigilanza sull'intera gestione di detti Istituti mediante costante esame dei loro atti ufficiali ed anche sulla base delle notizie apprese da fonti ufficiali o dalla stampa e/o notiziari radiotelevisi. Il Comitato fornirà informalmente le proprie determinazioni direttamente al Presidente il quale, ove lo ritenesse opportuno provvederà ad informare il consiglio di amministrazione.

I membri del Comitato di Saggi resteranno in carica fino a revoca da parte del consiglio di amministrazione e/o dimissioni e nulla sarà loro dovuto ad alcun titolo salvo il rimborso delle spese vive sostenute nell'esecuzione del loro mandato che, comunque, dovranno essere preventivamente deliberate se superiori a Euro 200,00 (duecento). Il Consiglio di Amministrazione, tuttavia, potrà a sua discrezione stabilire compensi per i membri del Comitato nel caso in cui venisse investito di compiti più ampi di quelli istituzionali sopra detti.

#### Articolo 7

Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte, una quota di ammissione che viene determinata dal consiglio di amministrazione, all'inizio di ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo Bilancio approvato. Questa disposizione si applica anche ai Soci che durante l'esistenza della Società aumentino le rispettive quote sociali.

#### Articolo 8

Il socio può recedere dalla società nei seguenti casi:

- a) quando il recesso è ammesso dalla legge;
- b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio che recede si impegna a presentare un altro socio che lo sostituisca.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso, ed a provvedere ai sensi dell'articolo 2532 del Codice Civile.

In ogni caso, il socio che ha sottoscritto più di cento azioni non potrà recedere dalla società prima di un periodo di tempo non inferiore a ventiquattro mesi dall'iscrizione nel libro dei soci.

#### Articolo 9

Il socio può essere escluso dalla società nei seguenti casi:

- a) quando l'esclusione è prevista dalla legge;
- b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) quando non è in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

d) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società, danneggiandola materialmente o moralmente oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;

Spetta al consiglio di amministrazione deliberare l'esclusione del socio, ai sensi dell'articolo 2533 del Codice Civile.

Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### Articolo 10

In caso di morte del socio il rapporto societario continuerà con il suo erede o legatario, semprechè questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi a pena decadenza entro sei mesi dalla morte del socio, sia accolta dal consiglio di amministrazione.

Se al socio succedono una pluralità di eredi, questi entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di Socio o li rappresenterà di fronte alla Società, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

#### Articolo 11

Il Socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del Socio deceduto, se non ricorrono le circostanze previste nell'articolo precedente, hanno diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'articolo 2535 del Codice Civile.

#### Articolo 12

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2530 del Codice Civile.

La società può non emettere i titoli azionari.

#### Articolo 13

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare il lavoro prestato dai soci e l'apporto fornito dai medesimi all'organizzazione e funzionamento della cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

#### Articolo 14

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dall'organo amministrativo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centoottanta) giorni nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 13 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.

- 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato; la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci è stabilita nella misura del dieci per cento; devono essere osservate le modalità stabilite dall'articolo 2545 quinquies c.c.
- e) la restante parte a riserva straordinaria.

#### Articolo 15

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante pubblicazione fatta su almeno uno dei seguenti quotidiani l'Unione Sarda, Il giornale di Sardegna, il Baratto, almeno due mesi prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### ARTICOLO 16

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

Le deliberazioni aventi ad oggetto il cambiamento della denominazione sociale devono essere approvate con il voto

favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti in assemblea.

#### Articolo 17

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

#### Articolo 18

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che siano in regola nei versamenti delle quote sottoscritte e dei contributi sociali alla data nella quale l'organo amministrativo delibera la convocazione dell'assemblea.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

#### Articolo 19

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### Articolo 20

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue

deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

La riunione del consiglio di amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente del consiglio di amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto dato dal Presidente.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice Civile.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente, ai consiglieri delegati, se nominati ed ai procuratori.

#### Articolo 21

Ove si verificassero i presupposti di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

I membri del collegio sindacale devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 2397 c.c..

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo

contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 22

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti.

Articolo 23

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci se nominati, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 24

Qualora ricorrano i requisiti richiesti dagli articoli 2519 e 2522 del Codice Civile, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Firmato Giorgio Romeo

Firmato Vittorio Giua Marassi Notaio